

REGOLAMENTO (UE) 2016/460 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2016****recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio ⁽²⁾, a nome della Comunità, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio ⁽³⁾, a nome della Comunità.
- (2) In occasione della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, è stato convenuto di inserire l'esabromociclodododecano (nel prosieguo «HBCDD») nell'allegato A (eliminazione) della convenzione. L'eliminazione dell'HBCDD nell'ambito della convenzione è stata tuttavia oggetto di una deroga specifica, ossia l'uso di tale sostanza nel polistirene espanso ed estruso per l'edilizia e la sua produzione a tal fine.
- (3) In vista della modifica della convenzione, è necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, aggiungendo l'HBCDD agli allegati e indicandone i rispettivi limiti di concentrazione, al fine di garantire che i rifiuti contenenti HBCDD siano gestiti in conformità con le disposizioni della convenzione. L'HBCDD dovrebbe essere incluso negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004.
- (4) I limiti di concentrazione proposti per l'inserimento negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V ⁽⁴⁾. I limiti di concentrazione proposti sono ritenuti i più adatti a garantire livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente in vista della distruzione o della trasformazione irreversibile dell'HBCDD. Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, e in particolare del riesame degli orientamenti tecnici ⁽⁵⁾ della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, il limite di concentrazione di cui all'allegato IV deve essere riesaminato dalla Commissione entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di abbassare la soglia.
- (5) Per dare alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi solo a decorrere da sei mesi dopo la data di pubblicazione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GUL 158 del 30.4.2004, pag. 7.

⁽²⁾ Decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GUL 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GUL 81 del 19.2.2004, pag. 35).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1), regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1), regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20) e regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67).

⁽⁵⁾ Decisione BC-12/3

⁽⁶⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella tabella dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 è inserita la riga seguente:

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

Sostanza	Numero CAS	Numero CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
«Esabromociclododecano (*)	25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8	247-148-4 221-695-9	1 000 mg/kg, soggetti a riesame da parte della Commissione entro il 20.4.2019

(*) Per "esabromociclododecano" si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.»

La tabella di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004, parte 2, è sostituita dalla seguente tabella:

«Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1)	Operazione
10	RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI	Alcani, C ₁₀ -C ₁₃ , cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg;	È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi: — formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde; — miniere di sale; — discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE. 2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (2) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (6) 3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.
10 01	Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)	Aldrin: 5 000 mg/kg; Clordano: 5 000 mg/kg; Clordecone: 5 000 mg/kg;	
10 01 14 * (2)	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000 mg/kg; Dieldrin: 5 000 mg/kg; Endosulfan: 5 000 mg/kg;	
10 01 16 *	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	Endrin: 5 000 mg/kg; Eptacloro: 5 000 mg/kg; Esabromobifenile: 5 000 mg/kg;	
10 02	Rifiuti dell'industria siderurgica	Esabromociclododecano (3) 1 000 mg/kg; Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg;	
10 02 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000 mg/kg; Mirex: 5 000 mg/kg;	
10 03	Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio	Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg;	
10 03 04 *	Scorie della produzione primaria	Acido perfluorotano solfonato e suoi derivati (PFOS) (C ₈ F ₁₇ SO ₂ X) (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg; Bifenili policlorurati (PCB) (4) 50 mg/kg;	
10 03 08 *	Scorie saline della produzione secondaria	Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg; Naftaleni policlorurati (*): 1 000 mg/kg;	
10 03 09 *	Scorie nere della produzione secondaria	Somma delle concentrazioni di tetrabromodifenilettere (C ₁₂ H ₆ Br ₄ O), pentabromodifenilettere (C ₁₂ H ₅ Br ₅ O), esabromodifenilettere (C ₁₂ H ₄ Br ₆ O) e eptabromodifenilettere (C ₁₂ H ₃ Br ₇ O): 10 000 mg/kg; Toxafene: 5 000 mg/kg.	

«Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE	Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1)	Operazione
10 03 19 *	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	
10 03 21 *	Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	
10 03 29 *	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	
10 04	Rifiuti della metallurgia termica del piombo	
10 04 01 *	Scorie della produzione primaria e secondaria	
10 04 02 *	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10 04 04 *	Polveri dei gas di combustione	
10 04 05 *	Altre polveri e particolato	
10 04 06 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10 05	Rifiuti della metallurgia termica dello zinco	
10 05 03 *	Polveri dei gas di combustione	
10 05 05 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10 06	Rifiuti della metallurgia termica del rame	
10 06 03 *	Polveri dei gas di combustione	
10 06 06 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	

«Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1)	Operazione
10 08	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi		
10 08 08 *	Scorie saline della produzione primaria e secondaria		
10 08 15 *	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		
10 09	Rifiuti della fusione di materiali ferrosi		
10 09 09 *	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO		
16 11	Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari		
16 11 01 *	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		
16 11 03 *	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		
17	RIFIUTI DATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)		
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
17 01 06 *	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		

«Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1)	Operazione
17 05	Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio		
17 05 03 *	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione		
17 09 02 *	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB		
17 09 03 *	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE		
19 01	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti		
19 01 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
19 01 11 *	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose		
19 01 13 *	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		
19 01 15 *	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		

«Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ⁽¹⁾	Operazione
19 04	Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione		
19 04 02 *	Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi		
19 04 03 *	Fase solida non vetrificata		

⁽¹⁾ Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

⁽²⁾ I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.

⁽³⁾ Per "esabromociclododecano" si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.

⁽⁴⁾ Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

⁽⁵⁾ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1

PCDD	TEF
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003»